

COMMISSIONI RIUNITE
AGRICOLTURA (XI) - INDUSTRIA (XII)
- IGIENE E SANITÀ (XIV)

II.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XI COMMISSIONE **GERMANI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	23
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	23
Proposte di legge (Seguito della discussione):	
DE MARZI FERNANDO ed altri: Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari. (2714);	
BORIN: Disciplina della pastificazione e del commercio delle paste alimentari. (3042)	23
PRESIDENTE	23, 25, 26, 27, 29, 30, 31
SANTERO, <i>Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità.</i>	24, 25, 29, 30
AUDISIO	24, 25, 29, 31
DE MARZI FERNANDO	25, 27, 28, 31
BARTOLE, <i>Relatore per la XIV Commissione Igiene e sanità.</i>	25, 26, 29, 31
AIMI, <i>Relatore per la XI Commissione Agricoltura.</i>	25, 27, 28, 29, 30, 31
SEDATI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.</i>	27
CARADONNA	27, 28
MERLIN ANGELINA	29, 32
DELFINO	30

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Lucifero della XI Commissione Agricoltura e Gennai Tonietti Erisia della XIV Commissione Igiene e sanità.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Daniele, della XI Commissione Agricoltura è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Bonino.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (2714), e del deputato Borin: Disciplina della pastificazione e del commercio delle paste alimentari (3042).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, De' Cocci, Cotellessa, Titomanlio Vittoria, Merenda, Berloffo, Simionacci: « Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari », e di iniziativa del deputato Borin: « Disciplina della pastificazione e del commercio delle paste alimentari ».

Ricordo che le Commissioni, nelle sedute precedenti, hanno approvato gli articoli da 1

La seduta comincia alle 18.

PAVAN, *Segretario della XI Commissione Agricoltura*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOL. — IND. — IGIENE) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

a 41 del testo predisposto dal Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 42:

« I campioni prelevati devono immediatamente essere inviati per le analisi ai laboratori di vigilanza igienica provinciali e comunali ovvero agli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il direttore del laboratorio, nel quale è stata eseguita l'analisi, comunica il risultato dell'analisi stessa al medico provinciale ed all'Ispettorato provinciale della alimentazione mediante un rapporto circostanziato, corredato del verbale di prelevamento e del certificato di analisi.

Il medico provinciale, ove ravvisi estremi di reato, provvede ad inoltrare il rapporto all'autorità giudiziaria.

Il direttore dell'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quale è stata eseguita l'analisi, ove ravvisi gli estremi di reato provvede direttamente ad inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione al medico provinciale ed all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione ».

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Onorevoli colleghi, per coordinare le norme contenute in questo articolo con la più recente legislazione in materia di frodi, rappresentata soprattutto dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e del disegno di legge n. 4534 che la modifica, e che, approvato dal Senato, è attualmente all'esame della Camera, vorrei prospettare la necessità di alcune modificazioni.

L'articolo 1 del disegno di legge da me citato recita: « Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, la denuncia all'Autorità giudiziaria ».

Segue poi il seguente importante comma: « Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denunce all'Autorità giudiziaria ».

Rileggo ora, per far meglio risaltare la differenza, e la conseguente necessità di modificazione, l'articolo 42 del testo unificato che stiamo discutendo: « I campioni prelevati devono immediatamente essere inviati per le

analisi ai laboratori di vigilanza igienica provinciali e comunali ovvero agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il direttore del laboratorio, nel quale è stata eseguita l'analisi, comunica il risultato dell'analisi stessa al Medico provinciale e all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione mediante un rapporto circostanziato, corredato del verbale di prelevamento e del certificato di analisi ».

Poi si aggiunge ancora: « Il Medico provinciale, ove ravvisi estremi di reato, provvede ad inoltrare il rapporto all'Autorità giudiziaria ».

A questo punto io vorrei introdurre un emendamento, nel senso di disporre che il Medico provinciale, ove ravvisi gli estremi di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente il rapporto all'Autorità giudiziaria.

In sostanza, l'inoltro del rapporto da parte del medico all'autorità giudiziaria, deve avvenire quando ci sia pericolo per la salute e non quando si verifichi solo la frode commerciale.

AUDISIO. Lei insomma vuole precisare gli estremi del reato.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Nel senso appunto che deve essere trasmesso il rapporto quando trattasi di frode tossica o comunque dannosa alla salute.

AUDISIO. Basta allora un emendamento aggiuntivo.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Effettivamente si tratta di aggiungere l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4534 del quale ho già dato lettura.

L'ultimo comma poi dell'articolo 42 del nostro testo unificato recita: « Il direttore dell'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quale è stata eseguita l'analisi, ove ravvisi gli estremi di reato, provvede direttamente ad inoltrare denuncia all'Autorità giudiziaria, dandone comunicazione al Medico provinciale ed all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione ».

Secondo me noi dobbiamo dire invece che il direttore del laboratorio, si tratti del laboratorio di vigilanza igienica provinciale o comunale, si tratti dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi dipendente dal Ministero dell'agricoltura e foreste, deve fare denuncia al medico provinciale, il quale è il solo che possa giudicare se la frode è tossica o meno.

Come abbiamo già visto, nel caso che si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOL. — IND. — IGIENE) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

salute, il medico provinciale trasmette la denuncia all'autorità giudiziaria. Se non vi è pericolo immediato per la salute, perché non si tratta di una frode tossica, ma solo di una frode commerciale, allora si può dar luogo alla procedura normale, per cui l'imputato ha diritto ad una revisione, con una procedura diversa da quella che si pone in atto quando sussiste pericolo per la salute. Il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4534 recita poi:

« Le analisi di revisione saranno eseguite dall'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denunce all'Autorità giudiziaria ».

Se vi è pericolo per la salute non vi è alcuna analisi di revisione, ma denuncia immediata all'autorità giudiziaria.

Occorre vedere se è il caso di stabilire che tutte le frodi commerciali, in base a semplice analisi di laboratorio, debbano essere subito denunciate al giudice, senza dare diritto a revisione dell'analisi, o se non sia invece il caso di adottare questa procedura solo quando sussiste pericolo per la salute — come noi proponevamo — e di seguire invece la procedura attuale quando questo pericolo per la salute non sussiste.

AUDISIO. Dobbiamo tener conto che una certa uniformità di indicazioni bisogna che nelle varie leggi ci sia. È vero che il disegno di legge n. 4534 non è ancora approvato in forma definitiva e la Commissione Igiene e sanità lo ha all'ordine del giorno della sua seduta di domani; ma suppongo che essendoci il provvedimento ritornato dal Senato con alcune variazioni « claudicanti » — mi si permetta il termine — dobbiamo presumere che noi nell'attuale stato dei lavori parlamentari non apporteremo alcuna altra modificazione. Quindi, in concreto, possiamo considerare l'articolo 1 della legge n. 4534 già approvato.

Penso che dobbiamo perciò accedere alla proposta dell'onorevole Santero per garantire quella uniformità legislativa, che è necessaria, trattandosi di disciplinare materie analoghe. La legge n. 4534 riguarda la disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari, e pane e pasta sono certo sostanze alimentari. Bisogna quindi prendere la dizione dell'articolo 1 della legge n. 4534

e portarla di peso nella legge che stiamo definendo.

DE MARZI FERNANDO. Vorrei dire una parola di sostegno alla tesi esposta dal rappresentante del Governo.

Se la legge per le frodi sulle sostanze alimentari generali fosse già approvata e fosse operante, avremmo un compito molto semplice: ci basterebbe citare l'articolo pertinente della legge *sic et simpliciter*. Ma per il settore del pane non si arrivi al colmo di applicare una disciplina punitiva diversa, ma più severa. È vero che purtroppo c'è una sorta di tradizione persecutoria nei confronti di questo settore. Guardate i « Promessi sposi »: le rivoluzioni si fanno sempre contro i fornai.

È molto severa la legge approvata dal Senato e che approveremo alla Camera. Non calchiamo la mano.

BARTOLE, *Relatore per la XIV Commissione Igiene e Sanità*. In effetti basta che il pane abbia una umidità superiore a quella prevista, perché scatti il meccanismo delle sanzioni.

PRESIDENTE. Mi pare che la proposta sia questa: i campioni prelevati vengono mandati all'ufficio competente. È interessato il Medico provinciale. Se si tratta di frode tossica o comunque dannosa alla salute, il Medico provinciale trasmette immediatamente la denuncia all'Autorità giudiziaria. Se si tratta di altre frodi, non si passa subito alla denuncia, si fa la revisione. Questo è il concetto. Mi pare che tutto ciò sia giusto.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. È giusto che il cittadino possa difendersi da un errore del laboratorio.

AIMI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Dopo essermi dichiarato vivamente partecipe dell'esigenza di coordinamento prospettata dalle varie parti delle Commissioni, propongo di soddisfarla costruendo un nuovo articolo 42 che risulti composto: 1°) dal primo comma dell'attuale articolo 42 del testo unificato; 2°) dai commi terzo e quarto dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, richiamata dal Sottosegretario Santero, opportunamente modificati con l'esclusione del riferimento al veterinario provinciale; 3°) dal primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4534, richiamato anch'esso dal Sottosegretario Santero, ed anch'esso perfezionato con l'esclusione dei riferimenti al veterinario provinciale; 4°) da due commi aggiuntivi proposti dal Governo allo scopo di regolare il pagamento delle spese relative all'analisi, ed opportunamente integrati per far luogo all'istanza contenuta nell'emendamento Bartole.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOL. — IND. — IGIENE) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

In sostanza il nuovo testo dell'articolo 42, che io propongo, è del seguente tenore.

« I campioni prelevati devono immediatamente essere inviati per le analisi ai laboratori di vigilanza igienica provinciali e comunali, ovvero agli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il Capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmetterà, entro 15 giorni, le denunce all'autorità giudiziaria.

Il medico provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denunce all'Autorità giudiziaria.

Le spese relative all'analisi di revisione sono a carico del richiedente nel caso di condanna.

Per l'esecuzione dell'analisi di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 ».

BARTOLE, *Relatore per la XIV Commissione Igiene e Sanità*. Il nuovo testo proposto dell'articolo 42 è soddisfacente. Propongo però di aggiungere al penultimo comma dopo le parole « di condanna » le altre « di oblazione o di condono ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento dell'onorevole Bartole.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 42 nel suo complesso:

ART. 42.

« I campioni prelevati devono immediatamente essere inviati per le analisi ai laboratori di vigilanza igienica provinciali e comunali, ovvero agli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'Autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmetterà, entro 15 giorni, le denunce all'Autorità giudiziaria.

Il medico provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denunce all'Autorità giudiziaria.

Le spese relative all'analisi di revisione sono a carico del richiedente tanto nel caso di condanna quanto nei casi di oblazione o di condono.

Per l'esecuzione dell'analisi di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 43:

« La vigilanza per l'applicazione delle norme per la presente legge, nonché di quelle che verranno stabilite con il regolamento e con

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOL. — IND. — IGIENE) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

i provvedimenti dell'Autorità amministrativa previsti dalla legge medesima è affidata al Ministero della sanità ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tale fine le autorità preposte alla vigilanza possono procedere ad ispezioni e prelievi di campioni nei locali di produzione, di deposito e di vendita.

I suddetti organi debbono fare rapporto all'Autorità giudiziaria dei reati dei quali vengono a conoscenza ».

L'onorevole Sottosegretario Sedati, proprio allo scopo di realizzare quel coordinamento raccomandato in apertura di seduta, ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'articolo 43.

ART. 43.

« La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, nonché di quelle che verranno stabilite con il regolamento e con i provvedimenti dell'Autorità amministrativa previsti dalla legge medesima è affidata al Ministero della sanità ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine le autorità preposte alla vigilanza possono procedere in qualunque momento ad ispezione e prelievo di campioni nei locali di produzione, di deposito e di vendita nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Esse possono, altresì, precedere al sequestro delle merci. Il medico provinciale, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, può ordinare la distruzione delle merci sequestrate.

Le persone incaricate del servizio di vigilanza, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 44:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio le sostanze e i prodotti indicati negli articoli precedenti in violazione delle disposizioni della presente legge, del relativo regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'Autorità amministrativa previsti dalla legge medesima, è punito con l'ammenda:

1°) da lire 500.000 a lire 10.000.000 se il fatto riguarda cereali o sfarinati;

2°) da lire 10.000 a lire 500.000 se il fatto riguarda il pane ed il lievito;

3°) da lire 50.000 a lire 5.000.000 se il fatto riguarda le paste alimentari.

Alle stesse pene soggiace chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio le sostanze e i prodotti indicati negli articoli precedenti, senza le dichiarazioni o con dichiarazioni e indicazioni non rispondenti a quelle prescritte dalla presente legge, dal regolamento esecutivo di essa e dai provvedimenti dell'Autorità amministrativa previsti dalla legge medesima.

Fuori dei casi previsti dai precedenti commi, e solo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi le prescrizioni della presente legge e del regolamento di esecuzione è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 ».

SEDATI. *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.* Il Governo propone, alla fine del punto 2°) del primo comma, di sopprimere le parole « ed il lievito » per collocarle alla fine del punto 3°) dello stesso comma.

DE MARZI FERNANDO. A proposito delle penalità previste da questo articolo 44, e che mi sembrano francamente eccessive, bisogna tener conto che non abbiamo a che fare soltanto con grosse ditte industriali della pastificazione, ma anche con modesti molini, con modesti pastifici, con la grande massa dei medi panificatori della grande città e del piccolo paese.

Prevedere penalità che vanno da lire 500 mila a lire 10.000.000; da lire 10.000 a lire 5.000.000, insomma, è eccessivo. Praticamente, così facendo noi mettiamo in pericolo la vita stessa di tutte le aziende.

PRESIDENTE. Ma sono sofisticatori!

DE MARZI FERNANDO. Già ma qui anche un eccesso di umidità è considerato sofisticazione; anche se i cesti, invece di essere di latta, sono di paglia, si ricade sotto sanzioni assai gravi.

Qui si fissa un minimo e un massimo; e l'oblazione comporta un terzo della multa massima, ma il terzo della multa massima sugli sfarinati significa, per un piccolo mugnaio, un'oblazione di tre milioni e rotti. Per un cartellino mancante — perché è anche previsto il cartellino sul pane — l'oblazione diventa di quasi duecentomila lire.

Nella mia proposta di legge originaria era prevista una maggiore gradualità. Bisogna mettere il giudice nella condizione di poter serenamente giudicare.

Oggi abbiamo invece delle sentenze grottesche. Chi ha seguito queste vicende, sa che un pretore ha condannato qualcuno a lire 200.000 di multa, e quando l'interessato ha ricorso in appello è stato punito con lire 10 mila per lo stesso reato. Ciò perché mentre per un giudice un grado in più di umidità rappresenta una frode spaventosa, per un altro giudice rappresenta solo un lieve infrazione.

Proprio per le esperienze personali da me acquisite in questo campo, avevo introdotto nella mia proposta di legge un criterio di gradualità fra le infrazioni e, corrispondentemente fra le sanzioni. Una cosa è il grado di umidità o la denominazione del pane, per cui si può stabilire una certa multa; altra cosa sono i locali, le farine, le aggiunte, la questione delle varie denominazioni del pane.

Si capisce che per grandi industrie come sono Agnesi o Cirio dieci milioni rappresentano cosa da poco; per un grande mulino come Stucchi di Venezia dieci milioni possono rappresentare una multa pagabilissima.

Dobbiamo tener conto, però, che questa legge non si riferisce soltanto a industrie di queste dimensioni, ma riguarda anche tutte le altre piccole o piccolissime aziende.

Pertanto propongo il seguente emendamento aggiuntivo, ricalcato sull'articolo 43 della mia originaria proposta di legge n. 2714:

« Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18, agli articoli 4, 12, 20, 23, 24, 27, 28, 37, 39, agli articoli 14, 16, 22, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 40, la pena pecuniaria non può essere maggiore rispettivamente ad un terzo del massimo, alla metà del massimo ed a tre quarti del massimo delle ammende previste nei precedenti commi del presente articolo relativamente alla merce, prodotto e settore corrispondente.

È ammessa l'oblazione sulla base del comma precedente; il pagamento estingue il reato ».

AIMI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Le osservazioni dell'onorevole De Marzi si possono dividere in due parti: una che riguarda il massimo delle multe, delle ammende; una che riguarda il problema relativo alle oblazioni.

Per quanto riguarda il massimo fissato nella proposta di legge in discussione, io non sarei del parere di ridurlo, proprio per lasciare al giudice la massima latitudine possibile e la possibilità di colpire con multe gravi coloro che compiono gravi infrazioni.

Io non ridurrei i massimi fissati; ma prenderei in considerazione il criterio di gradualità proposto dall'onorevole De Marzi ed in base al quale determinate pene pecuniarie non possono essere maggiori a un terzo, alla metà ed a tre quarti del massimo.

Si manterrebbe ferma la misura massima della ammenda per le infrazioni gravi, ma la si ridurrebbe per le infrazioni meno gravi e questo, a mio giudizio, è giusto, anche perché quando le pene sono troppo elevate, i giudici in generale tendono ad assolvere.

CARADONNA. Sono anch'io dell'idea che le pene troppo elevate, eccessive, sono quelle che difficilmente portano ad una denuncia; si verifica che la pubblica autorità, di fronte alle conseguenze troppo gravi — (e parlo dei piccoli, perché queste pene non sono eccessive per le grandi industrie —) che ai piccoli frodati deriverebbero dalla formale applicazione della legge, si trova in difficoltà nel considerare la questione dal punto di vista umano e ne consegue che la denuncia, quando la pena è troppo grave, non viene fatta in tutti i casi in cui pur la si deve fare.

Condivido la necessità di differenziare tra le sanzioni comminate per frodi che riguardano la salute pubblica e quelle comminate per frodi che attengono solo alla difesa del consumatore.

Bisogna dare al magistrato, che dovrà interpretare la legge, delle norme ben precise e delimitate perché altrimenti si lascerebbe troppo spazio alla sua discrezionalità. Gli si commetterebbe l'incarico di valutare se la violazione delle prescrizioni fissate per i cartellini o i recipienti deve essere messa sullo stesso piano delle altre frodi che riguardano la qualità della farina, della pasta o che influenzano direttamente la nostra nutrizione.

Io sono dell'avviso di ridurre, ma soprattutto — e questo è importante — di dividere, come prevedeva la legge De Marzi, le infrazioni tra quelle che hanno importanza determinante da quelle che hanno minore importanza.

DE MARZI FERNANDO. Questa distinzione nella mia proposta di legge esisteva. Difatti l'articolo 43 della mia proposta, al quinto comma recita: « Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17, 18, — l'articolo 18 prevede la classificazione dei vari tipi di pane in base ai tipi di farina con cui è confezionato — agli articoli 4, 14, 20..., agli articoli 8, 10, 12, ... la pena pecuniaria non può essere maggiore rispettivamente ad un terzo del massimo, alla metà del massimo, ed a tre quarti del massimo... ».

E l'articolo 4: « I locali adibiti a deposito di cereali destinati alla produzione di sfarinati o ad altri scopi alimentari devono garantire la buona conservazione dei cereali stessi ».

L'articolo 12 — che nella mia proposta era articolo 14 — stabilisce che le farine di cereali diversi dal grano devono chiamarsi: « farina di segale », « pane di orzo », « pane di grano-turco ».

L'articolo 20 stabilisce che è permesso ai panificatori aggiungere alla farina di frumento maltato secondo il metodo Pollak. Per l'articolo 23 i prodotti ottenuti dalla cottura d'impasti preparati con farine di cereali diversi dal grano devono chiamarsi: « pane di segale », « pane di orzo », « pane di grano-turco ».

Leggo l'articolo 27: « Gli esercizi che vendano il pane promiscuamente ad altri generi devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi ».

Leggo l'articolo 28: « Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura... ».

Si veda poi l'articolo 37: « Le paste alimentari secche destinate al commercio non possono essere vendute sfuse, ma contenute in confezioni originali, chiuse e sigillate, del peso netto di grammi 100, 250... ».

E l'articolo 39: « I locali dei molini, panifici e pastifici debbono avere adatte condizioni di struttura muraria e d'ubicazione... ».

Per questi casi si dovrebbe applicare la metà del massimo.

Questo criterio è seguito anche per la legge sul vino.

MERLIN ANGELINA. È un criterio che deve valere per tutte le leggi.

BARTOLE, *Relatore per la XIV Commissione Igiene e Sanità*. Il Senato ha approvato due leggi di modifica della disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari, di cui una riguarda il settore giudiziario e quindi le pene e le sanzioni e l'altra riguarda il settore analitico sanitario. Ora noi dovremmo rimetterci ai limiti delle sanzioni che ha stabilito il Senato.

Accolto il criterio proposto dall'onorevole De Marzi possiamo far sì che in sede di coordinamento ci si adegui a quanto ha stabilito il Senato.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Le misure delle pene sono già previste nei due disegni di legge e sono state aumentate in modo assai rilevante.

La cosiddetta legge Bosco dispone solo per le penalità.

PRESIDENTE. Questa è materia penale e va meditata molto seriamente, perché si tratta di stabilire delle sanzioni.

AUDISIO. Io credo che occorra tenere presenti le ragioni esposte dall'onorevole Aimi.

Io ritengo che le multe, anche quando apparentemente eccessive, servono da remora ai reati che si possono commettere. Se un industriale non è a posto con la coscienza e pensa che se gli va male deve pagare una certa cifra, ci pensa quattro volte prima di commettere l'infrazione. Mentre se prevediamo solo delle piccole sanzioni non raggiungiamo lo scopo. Il piccolo panificatore non è mai preso con le mani in pasta. Le grandi sofisticazioni avvengono in grandi stabilimenti, in grandi industrie; mai nelle cantine del coltivatore diretto.

Convengo, però, che le grosse cifre di dieci milioni e di cinque milioni dei punti uno e tre possono essere ridotte, e di molto. In proposito ho presentato un emendamento. Ritengo che il concetto dell'onorevole De Marzi debba essere tenuto a base della discussione. Noi dimostriamo che non vogliamo essere persecutori, ma giusti, andando con gradualità, per poter prevenire prima ancora che reprimere. Io ho fiducia che il giudice, quando si trova di fronte al reato, sa quali norme deve applicare. Se mancherà il cartellino, non applicherà certo una multa di dieci milioni. Se il pane avrà una umidità superiore a quella prescritta, lo farà sequestrare e lo manderà al giardino zoologico. Bisogna avere fiducia nel giudice che applica la legge. Pertanto propongo il seguente emendamento sostitutivo del secondo alinea del primo comma dell'articolo 44:

- « 1° da lire 200 mila a 5 milioni se il fatto riguarda cereali o sfarinati;
- 2° da lire 20 mila a lire 500 mila se il fatto riguarda il pane ed il lievito;
- 3° da lire 50 mila a lire 2 milioni se il fatto riguarda le paste alimentari ».

BARTOLE. Vorrei avanzare la proposta formale di accantonare questo problema, anche perché esso è strettamente legato a quanto l'altro ramo del Parlamento ha già deciso e su cui noi ancora dobbiamo deliberare.

PRESIDENTE. Propongo anch'io di stralciare questo articolo e di studiarlo a fondo, per collegarlo opportunamente con l'altra legge all'esame del Parlamento.

AIMI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Faccio sinceramente presente che

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOL. — IND. — IGIENE) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

se si intende non esaurire l'iter di questa legge, noi possiamo non esaurirlo a termine, e non se ne parli più. Se decidiamo di stralciare l'articolo, vuol dire appunto, nell'attuale situazione dei lavori parlamentari, che non si vuol fare più niente di tutta la legge.

Nel merito, poi, queste cifre non sono state fissate a caso, ma sono state accuratamente studiate dall'ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

È vero che adesso sono stati approvati o stanno per essere approvati altri provvedimenti, ma è vero altresì che si tratta di leggi di carattere generale. Questa è invece una legge di carattere speciale, che riguarda specificamente una limitata materia. Io non vedo perché non si possano approvare in questa legge speciale delle sanzioni speciali che sono riferite alla particolare natura delle infrazioni ipotizzate.

Quand'anche noi rinviassimo, a quale razza di coordinamento mai potremmo arrivare, se la legge Jervolino prevede dei minimi di duecentomila lire e nella proposta di legge in discussione c'è un minimo di diecimila lire?

Il coordinamento con le leggi Bosco e Jervolino, per quanto concerne le sanzioni, è un coordinamento impossibile. Inoltre abbiamo una nostra formula di salvaguardia. All'inizio dell'articolo 44 si dice: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato ». Quando questo fatto costituisce più grave reato, si applica la legge Jervolino. Questo è chiaro come il sole.

Mi permetto fare presente al Presidente ed agli onorevoli colleghi che se vogliamo che quello che abbiamo fatto fino ad oggi sia vanificato, stralciamo pure l'articolo 44. Ma se vogliamo fare una legge senza sanzioni, facciamo una cosa del tutto inutile.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Come sanzioni, a parere mio si devono introdurre quelle della legge generale, perché per certe infrazioni si sono previsti dei minimi, qui, che sono troppo elevati.

AIMI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Sono o troppo elevati o troppo bassi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voglio di nuovo far presente la delicatezza della questione. Questa è materia penale e, a dire il vero, la nostra Commissione ha una competenza limitata in materia di sanzioni. La Commissione giustizia è stata investita del parere proprio per questo.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. La Commissione giustizia ha espresso il parere?

PRESIDENTE. Non l'ha dato ed i termini sono scaduti. Quindi, a norma del Regolamento, nulla osta all'approvazione della legge, ma è certo che il nostro imbarazzo permane.

DELFINO. Mi sembra che data l'imminente chiusura della Camera, se questa legge non viene varata questa sera, sarà difficile che possa poi essere trasmessa al Senato in tempo utile.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Impossibile, direi.

DELFINO. Poiché il provvedimento deve essere esaminato anche al Senato, se nella formulazione di queste pene si arrivasse a dettare qualche norma in contrasto con le norme generali delle altre leggi, il Senato farebbe sempre a tempo a modificarle. Se si affermerà qualcosa di assurdo il Senato non lo farà passare.

Non credo poi che noi ci si debba sentire incompetenti a legiferare in questo campo specifico, perché pur non essendo membri della Commissione giustizia, vi sono fra noi molti laureati in legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni — e considerato anche il fatto che in ogni caso la legge non potrebbe essere votata nella seduta odierna per lo scarso numero di deputati presenti — può rimanere stabilito che l'esame dell'articolo 44 è rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 45:

« Nel caso di condanna per i reati previsti al precedente articolo 44 l'Autorità giudiziaria comunica copia del provvedimento al medico provinciale, all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione della provincia in cui ha sede l'impianto ed all'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio.

Il prefetto, su proposta del medico provinciale, dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione o dell'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, può disporre il ritiro della licenza di esercizio nei confronti del titolare quando sia stata pronunciata condanna irrevocabile a carico dello stesso per sei infrazioni commesse entro il periodo di due anni.

Il provvedimento del prefetto è definitivo ».

Faccio presente che il Sottosegretario Sedati ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 45:

« Nel caso di condanna irrevocabile per i reati previsti al precedente articolo 44, l'Autorità giudiziaria comunica copia del

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOL. — IND. — IGIENE) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

provvedimento al medico provinciale, all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione ed all'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, del luogo ove ha sede l'impianto, lo stabilimento o l'esercizio.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma il prefetto, su proposta del medico provinciale o dell'Ispettorato dell'alimentazione, o dell'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi può disporre il ritiro della licenza a carico del trasgressore nei casi di maggiore gravità, o quando il trasgressore abbia riportato condanna irrevocabile per sei infrazioni alle disposizioni della presente legge, commesse entro il periodo di due anni.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Colui al quale sia stata ritirata la licenza di esercizio, a norma del presente articolo, non può ottenere il rilascio di nuova licenza per la attività, prima che siano decorsi tre anni dalla data del provvedimento di ritiro».

Pongo in votazione l'articolo 45 nel testo sostitutivo proposto dal Sottosegretario Sedati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 46:

« Nei casi di particolare gravità ed urgenza, indipendentemente dalle sanzioni di cui ai precedenti articoli, il Prefetto può ordinare a carico dei trasgressori la sospensione dell'esercizio sino ad un anno.

Il provvedimento del prefetto è definitivo ».

Faccio presente che il Sottosegretario Sedati ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 46:

« In casi di particolare gravità o urgenza il prefetto, su proposta del medico provinciale o dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione o dell'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, può ordinare la chiusura dell'esercizio fino alla definizione del procedimento penale.

Il provvedimento di chiusura può essere revocato in ogni tempo allorquando il titolare offra adeguata garanzia di aver eliminato le cause e le ragioni in base alle quali era stata disposta la chiusura.

Il provvedimento del prefetto è definitivo ».

DE MARZI FERNANDO. Proporrei, per tranquillità, di aggiungere dopo le parole: « In casi di particolare gravità o urgenza », le altre: « che rappresentino un pericolo per la salute pubblica ». Questo perché in molte città a causa di un cartellino non regolare si è chiuso un magazzino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole iniziali dell'articolo 46 nella nuova formulazione proposta dal rappresentante del governo: « In casi di particolare gravità o urgenza ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole De Marzi e che consiste nell'aggiungere dopo queste parole le altre: « che rappresentino un pericolo per la salute pubblica ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 46 nella nuova formulazione proposta dal Sottosegretario Sedati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 47:

« Il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone che copia per estratto della sentenza sia, a spese del condannato, pubblicata su due giornali quotidiani fra i più diffusi della provincia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 48:

« È consentita la produzione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'Autorità amministrativa previsti dalla legge medesima purché si tratti di prodotti destinati alla esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con le modalità che verranno fissate dal regolamento.

È vietata l'importazione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'Autorità amministrativa previsti dalla legge medesima ».

BARTOLE, *Relatore per la XIV Commissione Igiene e sanità*. Onorevole Presidente, questa norma è in contrasto con la legge n. 283 che stabilisce che non si possano fare dei prodotti che non siano conformi alle leggi del nostro paese.

Sono contrario a che si possa ammettere che delle confezioni, per il fatto di dover rispondere ai requisiti stabiliti per il commercio estero, contravvengano alle disposizioni del nostro paese.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOL. — IND. — IGIENE) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

AUDISIO. Propongo la soppressione dell'articolo 48.

MERLIN ANGELINA. In merito ai prodotti che vengono dall'estero dobbiamo tener conto del M.E.C.; vengono importati in Italia pasta, riso, che non sono affatto di cattiva qualità.

In questo modo noi veniamo a porre un intralcio agli scambi commerciali.

AIMI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Per quanto concerne il Trattato di Roma, che sarebbe riferibile al secondo comma e anche al primo dell'articolo, evidentemente noi dobbiamo fissare questa norma nella legge che facciamo, perché essa riguarda tutti i paesi e non solo quelli del M.E.C. Il problema quindi non sussiste.

Prego i colleghi di considerare il fatto che l'Italia ha esportato anche quest'anno paste alimentari in quantitativi piuttosto notevoli, e che non tutti i mercati esteri chiedono paste alimentari fatte con le regole fissate da noi, ma chiedono paste fabbricate in difformità a queste regole, per esempio, paste fatte fuori del rispetto della regola, che da noi vige, del duro e del tenero, o senza il rispetto delle percentuali di umidità e di cenere.

Questa norma serve a ribadire che mentre all'interno si applica questa legge nel modo più tassativo, non può essere vietato ai nostri stabilimenti di fabbricare merci che possano essere esportate. Come possiamo impedire alle nostre industrie di fare per esempio paste per il Libano, così come le vogliono nel Libano?

AUDISIO. Abbiamo esperienze anche recentissime di prodotti italiani andati all'estero e poi tornati in Italia per essere quivi venduti. Ci sono tanti giri viziosi, che non se ne ha idea. Ci sono uomini abilissimi che riescono a fare cose impensate.

AIMI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. È proprio per questo che è stato proposto il secondo comma dell'articolo.

AUDISIO. Se avessimo la certezza di avere a che fare con una organizzazione commerciale e industriale e di consumatori irreprensibile sotto ogni aspetto, non vi sarebbe alcuna preoccupazione. Purtroppo, noi sappiamo che nella pratica della vita quotidiana ognuno cerca di fare il proprio comodo, ognuno cerca di realizzare il massimo profitto.

PRESIDENTE. L'onorevole Audisio insiste nel suo emendamento soppressivo dell'articolo 48?

AUDISIO. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 48 al quale risulta presentato, dall'onorevole Audisio, un emen-

damento soppressivo, e che, se approvato, dovrà comunque essere collocato all'interno del titolo IX (Disposizioni transitorie e finali).

(È approvato).

Do lettura degli articoli 49, 50 e 51 che, non essendo state formulate osservazioni né presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 49.

La presente legge, salvo quanto previsto ai successivi commi, entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine per lo smaltimento delle paste alimentari prodotte secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Le disposizioni dell'articolo 37 diventano obbligatorie al compimento di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per le paste alimentari di semola e al compimento di anni due dalla stessa data per le paste alimentari comuni.

(È approvato).

ART. 50.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria e commercio, previa deliberazione del consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione della presente legge, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge medesima.

(È approvato).

ART. 51.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Rinvio ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 20,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI